



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
RAGUSA**

REGOLAMENTO

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Approvato dal Consiglio dell'Ordine il 09 Maggio 2025

INDICE

1. - Oggetto e principi generali.
2. - Organi.
3. - Il Referente
4. - La Segreteria Amministrativa.
5. - Il Gestore della crisi per la composizione della crisi.
6. - Formazione.
7. - Norme di procedura.
8. - Procedimento disciplinare - Rinvio alla Legge 31/12/2012 n. 247
9. - Riservatezza.
10. - Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione.

Allegato A - Norme di comportamento per i professionisti incaricati per la composizione della crisi.

Allegato B - Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni al gestore della crisi liquidatore — criteri di sostituzione nell'incarico ex art. 10 dm n. 202/2014.

ART. 1 - OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'ODCEC DI RAGUSA (in seguito denominato "Organismo"), quale articolazione interna dell'Ordine medesimo.

L'Organismo svolge l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3 e ss.mm.ii. e dal Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (in seguito CCII) ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente.

Esso è articolazione interna dell'Ordine, stabilmente destinata in via esclusiva all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

Art 2 - ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- A) il/la Referente;
- B) la Segreteria Amministrativa.

Art 3 - II REFERENTE

Il referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

Il Consiglio dell'Ordine nomina il/la Referente dell'Organismo, scegliendolo tra gli iscritti all' ODCEC di Ragusa e tra i magistrati in pensione.

Il/la Referente, resta in carica per il periodo coincidente con quello del Consiglio Direttivo dell'Ordine che lo/la ha nominato/a. Il suo compenso sarà stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, prelevandolo dalla quota dei compensi (40%) spettante all'OCC e subordinatamente a quanto incassato.

La cessazione della carica da Referente per scadenza del termine coincide con l'insediamento del nuovo referente nominato dal nuovo Consiglio Direttivo dell'Ordine (prorogatio).

Il/la Referente può essere revocato per gravi motivi.

Il/la Referente non può rivestire la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Il/la Referente nomina o sostituisce, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento (Allegato B), il gestore incaricato della composizione della crisi; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti iscritti all'organismo e svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento e dal d.m. n. 202/2014 e ss.mm.ii.

ART 4- LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria Amministrativa, composta da un/una Segretario scelto tra il personale dipendente , nonché da un numero massimo di tre coadiutori , scelti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine tra gli iscritti.

La Segreteria riceve le domande e detiene un registro informatico, ove sono annotati, per ogni procedimento di composizione della crisi, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il gestore della crisi incaricato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La trasmissione dei moduli, delle domande e della documentazione tra la segreteria e i gestori avviene con modalità telematica, mediante anche l'utilizzo di posta certificata.

ART 5- IL GESTORE DELLA CRISI

Il/la Referente nomina il gestore della crisi, scegliendo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo.

Si possono iscrivere nell'elenco gli iscritti all' ODCEC di Ragusa che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5 e quelli di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8 del d.m. n. 202 del 2014.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il/la Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso, della natura e dell'importanza dell'affare.

Per procedure di particolare importanza, anche a seguito di espressa richiesta del gestore, il/la Referente può nominare due Gestori .

Prima di conferire ciascun incarico, il/la Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'Organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di concordato minore o di piano di ristrutturazione del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione controllata, o esdebitazione dell'icapiiente.

Il/la Gestore della crisi, si impegna a rispettare le norme di autodisciplina e gli obblighi indicati nell'art. 11 del d.m. 202/2014, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e devono dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la loro indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, essi devono comunicare qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. Il/la gestore della crisi sottoscrive, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza.

Il/la gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11,

comma 3, d.m. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza.

In ogni caso, il/la gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il debitore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Gestore della crisi, nonché proporre domanda di riconsiliazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Accettato l'incarico, il/la gestore non può rinunciare se non per gravi motivi.

La sostituzione del gestore deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.

Il gestore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore.

Non può essere nominato gestore il Referente. _____

ART. 6 - FORMAZIONE

Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, d.m. 24 settembre 2014, n. 202 e ss.mm.ii. Essi hanno l'obbligo di curare e aggiornare la propria formazione mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento ai sensi del testé citato art. 4.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di due anni decorrenti dalla data di cancellazione.

ART. 7- NORME DI PROCEDURA

Il Gestore della crisi deve attenersi scrupolosamente alle norme dettate dalla legge 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii., dal d.m. n. 202 del 24 settembre del 2014 e dal CCII.

ART. 8 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

I gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto del presente regolamento e degli allegati, della normativa che regola l'attività professionale e dal CCII. I gestori sono sottoposti al giudizio disciplinare previsto da detta normativa.

ART. 9 - RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii., dal CCII o altre previste per legge.

I componenti dell'organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della l. 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii. possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ove necessaria, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, l. 27/01/2012, n. 3 e ss.mm.ii., conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART 10- COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI ALL'OCC

Per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per obbligazioni contratte al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, è previsto un costo fisso di accesso di € 500,00 + IVA, che sarà considerato anticipazione del compenso .

Per gli utenti che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi per obbligazioni contratte nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa è previsto un costo fisso di accesso di € 1.000,00 + IVA, che sarà considerato anticipazione del compenso.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo avviene nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del d.m. n. 202/2014 e ss.MM.ii.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, compresa quella per l'attività antecedente alla sottoscrizione del preventivo.

In caso di più gestori nominati per la medesima procedura, il compenso sarà ripartito tra costoro in parti uguali.

Sull'importo del compenso dell'Organismo, determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n. 202/2014, spetta il rimborso forfettario delle spese generali in misura tra il 10 e il 15%, tenuto conto del valore della pratica, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli esperti/ausiliari eventualmente incaricati saranno a carico del ricorrente.

Al gestore incaricato sarà versato il 60% delle entrate, a titolo di compenso, al netto delle spese effettivamente sostenute e documentate, ed il restante 40% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione, e ripartito tra il Referente e la Segreteria amministrativa nella misura determinata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine

(ALLEGATO A)

**NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di Gestore della crisi per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'ODCEC DI RAGUSA sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. il Gestore della crisi deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, frequentando corsi di formazione per un periodo non inferiore alle quaranta ore nei settori scientifico — disciplinari all'art. 4, comma 5, lett. b, d.m. settembre 2014, n. 202 e ss.mm.ii.. Il Gestore della crisi deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato;
2. il Gestore della crisi deve comunicare immediatamente qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;
3. il Gestore della crisi deve sempre agire e dare l'impressione di agire in maniera completamente imparziale e neutrale;
4. il Gestore della crisi ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale;
5. il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, con congrua tempistica, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli;
6. il Gestore della crisi deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito;
7. Qualsiasi informazione confidata al Gestore della crisi dal debitore non dovrà essere rivelata, ad eccezione del caso in cui dette informazioni riguardino fatti contrari alla legge.

(ALLEGATO B)

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDATORE - CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM n. 202/2014

Ove il Gestore della crisi /Liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione e assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, verificata la sussistenza della violazione, procederà con la sostituzione nell'incarico e con l'irrogazione *della* sanzione di ammonimento o sospensione o cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata al Gestore della crisi che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata al Gestore della crisi che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata al Gestore della crisi già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui *al* presente regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del debitore.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di due anni dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a sei mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente Consiglio Direttivo dell'Ordine per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del gestore ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri del presente Regolamento.